

Il Comune assume la gestione diretta e distribuzione ai privati ad uso potabile dell'acqua di
sua pertinenza.

COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE A PRIVATI

(APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N .139 DEL 18.06.1987)

ART. 1

Il Comune assume la gestione diretta e distribuzione ai privati, ad uso potabile, dell'acqua di sua pertinenza.

ART. 2

La fornitura dell'acqua potabile sarà fatta in base a regolare contratto nel quale sarà stabilito il quantitativo d'acqua potabile che l'utente ha a sua disposizione ogni 24 ore in ragione di anno solare:

a) per un solo appartamento di civile abitazione in cui l'utente vi abbia la residenza anagrafica e/o permanente abitazione per caserme, chiese, sezioni di partito, patronati, circoli, uffici pubblici, aziende zootecniche con un minimo di 10 capi di bestiame, questi con appresamento separato. **(1) Mc 220 all'anno in dotazione per ciascuna utenza corrispondenti al canone minimo di £. 65.000 (€ 33,56) all'anno** (1) modifica con delibera di G.M n. 33 del 20.2.1996).

Ogni appartamento costituisce una utenza anche se fa parte con altri appartamenti di uno stesso stabile.

Il proprietario di diverse abitazioni facenti parte del medesimo edificio ha la facoltà di riunire tutte le concessioni che chiede in un unico contratto però la somministrazione d'acqua a ciascuna abitazione costituisce una separata concessione, pertanto pagherà per ogni appartamento la somma annua di £ 65.000 (€ 33,56) più il maggior consumo annuo.

b) per le piccole industrie (panifici, oleifici, fabbriche di ghiaccio, lavorazione marmi e pietre, pastifici, lavaggi, blocchiere, rifornimenti di benzina, alberghi, ristoranti, pizzerie, bar, trattorie, pasticcerie, tavole calde, sezioni, patronati e circoli con spacci interni, sale da barba, parrucchiere, impianti sportivi privati) litri cinquecento (lt 500) a £ 1.500 (€ 0,77) mc. ogni 24 ore pari a mc 15 mensili e per un totale annuo di 180 mc corrispondente al canone minimo di £. 270.000 annuo (€ 139,44)

c) per un solo appartamento di civile abitazione in cui l'utente non vi abbia la residenza anagrafica e/o permanente abitazione per case di residenza stagionale, per le case addette al servizio dell'agricoltura, aziende zootecniche con meno di 10 capi di bestiame, garage, magazzini, depositi, negozi, studi professionali, esercizi commerciali, officine, botteghe artigianali, ambulatori, tutti con appresamento autonomo **(1) per un totale annuo di 100 mc a £ 65.000 (€ 33,56) annuo** (1) modifica con delibera di G.M. n. 33 del 20.2.1996).

d) Prese temporanee. E' concessa la possibilità di appresamenti temporanei per particolari esigenze, realizzazione fabbricati o costruzioni edilizie in genere per il periodo limitato alla

validità della concessione autorizzazione edilizia comunale. Il canone forfettario è dovuto nella misura di £. 100.000 (€ 51,65) per ogni mese o frazione di esso di utilizzazione.

e) Prese industriali: per imprese e costruzioni e grandi industrie non previste al comma b) fino a 90 mc come minimo annuo £ 2.200 (€ 1,14) al mc; da 90 mc fino a 150 mc £ 3.000 (€ 1,55) mc; oltre 150 mc a £ 4.000 (€ 2,06) mc .

(Articolo modificato con delibera di C.C. n. 18 del 16.01.1991)

ART. 3

L'acqua è concessa per uso potabile ed igienico per le abitazioni e per i locali di pubblico esercizio o di interesse industriale.

L'acqua è concessa anche per i fondi rustici.

Le prese per i fondi rustici avranno una dotazione annua di mc 30.

Le tariffe per il comma di cui sopra saranno:

Canone annuo fisso	£ 65.000 (€ 33,57) al mc;
Eccedenza: da mc 30 a mc 60	£ 4.000 (€ 2,06) al mc;
da mc 61 a mc 120	£ 8.000 (€ 4,13) al mc;
oltre mc 120	£ 12.000 (€ 6,20) al mc;

Le spese di allaccio dove non esiste rete urbana saranno a carico dell'utente, previa autorizzazione Comunale.

Le concessioni per usi diversi da quello stabilito al comma 1 sono subordinate alla disponibilità e possibilità di concessione. Esse possono essere revocate in qualsiasi momento dal Comune senza che ciò possa dare luogo a risarcimento di danni od a qualunque rivalsa od indennizzo a carico del Comune.

(Articolo modificato con delibera di C.C. n. 56 del 27.09.1996).

ART. 4

E' facoltà dell'utente consumare un quantitativo d'acqua, all'anno, maggiore o minore di quella concessa. Nel caso di minor consumo l'utente non avrà diritto ad alcun rimborso della somma di estaglio annuo, mentre nel caso di maggior consumo, la quantità eccedente sarà dall'utente pagata all' Amministrazione Comunale nel modo seguente, per ogni anno:

Per le utenze del gruppo a):

- da mc 220 a mc 270 a £ 600 (€ 0,30) mc
- oltre i 270 mc a £ 2.000 (€ 1,03) mc

Per le utenze del gruppo b):

- da mc 180 a mc 300 a £ 2.500 (€ 1,29) mc
- oltre i 300 mc a £ 4.000 (€ 2,06) mc

Per le utenze del gruppo c):

- da mc 100 a mc 120 a £ 1.600 (€ 0,82) mc
- oltre i 120 mc a £ 3.500 (€ 1,80) mc

I contratti di fornitura saranno redatti presso la Segreteria Comunale e saranno a carico dell'utente le spese di bollo e diritti di segreteria che saranno determinate all'atto della concessione in esecuzione alla normativa vigente.

Il contratto di concessione avrà la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno ove non venga disdetto dalle parti un mese prima della scadenza, con lettera raccomandata.

I contratti di utenza intestati a persone decedute, devono essere volturati entro sei mesi dal decesso dagli aventi diritto o dall'affittuario dell'immobile.

(Articolo modificato con delibera di C.C. n. 18 del 16.01.91 e integrato con delibera di C.C. n. 17 del 26.04.1997- rettificata le utenze cat. A e C con delibera di G.M. 33 del 20.2.1996)

ART. 5

La richiesta d'utenza e conseguenti autorizzazioni delle opere di derivazioni dalla tubolatura principale debbono essere fatte dai proprietari degli stabili per iscritto su carta da bollo. Ogni richiesta, ottenuto il nulla osta da parte del Capo dell'Amministrazione, dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di versamento al tesoriere Comunale dei seguenti depositi:

- a) di £ 20.000 (€ 10,33) quale diritto di presa ed a titolo cauzionale per la installazione del contatore;
- b) di una somma, da stabilirsi di volta in volta, comprendente le spese di derivazione, spese di ripristino della sede stradale a lavoro ultimato, spese contrattuali ed ogni altro onere derivante dalle opere di derivazione quando sono eseguite a cura dell'Amministrazione Comunale, mentre tali opere potranno essere eseguite a cura e spese dell'utente, sotto la vigilanza della Amministrazione. Il deposito di cui alla lettera a) sarà rimborsato all'utente a fine della concessione, salvo conteggio degli addebiti eventualmente fatti per guasti al contatore, attribuiti a colpa e negligenza dell'utente stesso.

ART. 6

Le opere di derivazione dell'acqua della condotta principale fino all'immobile da alimentare saranno eseguite a spese dell'utente ed a cura dell'amministrazione quando l'utente le richiede e sempre a spese dello stesso.

Qualora l'appresamento dovesse interessare delle strade di pertinenza dell' Azienda Autonoma Statale della Strada e della Amministrazione Provinciale, saranno a carico dell'utente anche le spese per ottenere la concessione, nonché il canone annuo.

Per l'esecuzione degli attacchi è prescritto che all'innesto col tubo stradale sia applicato un rubinetto di presa stradale e i tronchi di tubo che da esso arrivano al contatore debbono essere di ferro zincato o polietilene del diametro di 1/2 di pollice.

Ogni erogazione sarà munita di speciale rubinetto di arresto od idrometrico posto all'esterno del fabbricato e provvisto di sportello metallico.

L'apparecchio misuratore sarà, invece, collocato di seguito nella parte interna del fabbricato stesso od entro la nicchia.

Il rubinetto di arresto od idrometrico sarà chiuso in nicchie munite di sportello di ghisa o di ferro.

E' facoltà dell'Amministrazione potere derivare da prese già esistenti per alimentare nuove utenze. In tal caso il nuovo utente deve obbligatoriamente rimborsare al vecchio utente la quota parte delle spese da quest' ultimo sostenute a partire dal tubo principale fino al punto di attacco della presa derivata.

In caso di disaccordo fra le parti deciderà un tecnico incaricato dal Comune al quale sono dovute da parte del nuovo utente le relative competenze.

ART. 7

E' severamente vietato all'utente di eseguire opera alcuna alla tubazione di presa fino al contatore incluso, in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo.

Presentandosi la necessità, dovrà chiedere la preventiva autorizzazione al Comune ed, ottenutala, dovrà eseguire i lavori a propria cura e spese sotto la sorveglianza dell'Amministrazione.

La rete di distribuzione all'interno dei fabbricati, a partire dal contatore è a spese dell'utente, il quale dovrà eseguirla secondo le norme del presente regolamento e le prescrizioni che saranno date dall'Amministrazione.

I proprietari potranno fare collocare nell'interno dell'edificio altri rubinetti di chiusura per potere fermare, al bisogno l'erogazione dell'acqua.

Nel caso in cui le diverse diramazioni per singoli appartamenti siano alimentati da una sola condotta principale, ciascuna dovrà essere munita di un rubinetto suggellato ed installato in modo da permettere che, all'eventuale chiusura, od isolamento di una qualunque di tali diramazioni secondarie, si possa, comodamente, provvedere all'esterno degli appartamenti stessi o da locali sempre accessibili agli Agenti del Comune.

I lavori previsti in questi articoli sono soggetti al controllo da parte dell'Amministrazione Comunale e non sarà dato corso al deflusso dell'acqua, se non previa esibizione del relativo certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal Tecnico Comunale.

ART. 8

L'apparecchio di misurazione potrà essere collocato sul muro perimetrale del fabbricato od all'interno del fabbricato stesso.

E' facoltà dell'utente, nel caso che l'acqua dovesse distribuirsi a più appartamenti dello stesso stabile, di chiedere l'applicazione di più contatori con unica presa. In tale ipotesi dovrà preventivamente curare la costruzione di apposita custodia in luogo facilmente ispezionabile sul muro perimetrale, capace di contenere i vari apparecchi, e provvederla di idonea chiusura.

I contatori saranno di esclusiva fornitura del Comune che ne riserva la proprietà in ogni tempo.

La manutenzione delle prese esterne e del contatore stesso sono a carico del Comune.

Ogni contatore sarà munito di sigilli con l'emblema del Comune, della cui integrità risponde personalmente l'utente.

ART. 9

Per il nolo e la manutenzione del contatore l'utente corrisponderà al Comune un canone annuo dell'importo di lire cento (£ 100) (€ 0,05) al mese.

ART. 10

Nell'esecuzione degli impianti interni, gli utenti osserveranno le norme che seguono:

- a) la distribuzione avverrà a mezzo di tubi di ferro o di polietilene di diametro di 1/2 di pollice;
- b) le diramazioni, destinate ad alimentare cessi, orinatoi ed altri servizi di uso non potabile dovranno essere fornite di apposite cassette isolanti, affinché l'alimentazione non avvenga direttamente;
- c) l'erogazione per vasche, lavandini, ecc. dovranno essere situati a conveniente altezza sul livello massimo raggiungibile dell'acqua mai al di sotto di essa;
- d) nel caso che l'utente intenda fare uso di serbatoi di accumulo, i serbatoi stessi dovranno essere inseriti nella tubolatura in maniera che l'acqua vi circoli di continuo, sistemando opportunamente la bocca di arrivo a quella di uscita. Gli impianti interni saranno anche sottoposti in qualsiasi tempo alla vigilanza dell'Ufficiale Sanitario e degli operai del Comune senza che per tale fatto ne venga responsabilità alcuna all'Amministrazione per gli eventuali inconvenienti, che dovessero verificarsi, di ogni natura ed a qualsiasi causa dovuti. Gli Agenti del Comune, all'uopo incaricati e muniti di documenti di riconoscimento, avranno libero accesso nei locali ove sono posti gli apparecchi di misura.

ART. 11

La lettura dei contatori delle utenze delle categorie A) e C) avverrà annualmente. La lettura dei contatori delle utenze B) e E) avverrà a fine di ogni trimestre gli agenti incaricati dal Comune rilasceranno all'utente apposita bolletta dalla quale rilevarsi il consumo che si è avuto nell'anno e nel trimestre.

(Comma sostituito con delibera di C.C. n. 14 del 05.03.1993)

Nel caso di guasto o irregolarità nel funzionamento del contatore, per cui il consumo ivi segnato non risulti attendibile per l'utente, il Comune provvederà alla riparazione ed alla sostituzione di esso, senza obbligo di avviso alcuno all'utente, il quale sarà obbligato a pagare l'acqua nella misura del maggior consumo verificatosi durante l'anno e durante il trimestre a seconda delle categorie di utenze.

(Comma integrato con delibera di C.C. n. 14 del 05.03.1993)

Qualora l'utente ritenesse inesatte le risultanze della bolletta, avrà diritto a ricorrere per iscritto entro otto(8) giorni dal rilascio della bolletta stessa.

Sul ricorso decide, in via definitiva, la Giunta Municipale.

Nel caso in cui si richiedesse, da parte dell'utente, la verifica del l'apparecchio misuratore, ritenuto, dall'utente, guasto, l'utente dovrà pagare un diritto fisso di lire cinquemila (£ 5.000) € 2,58 che sarà rimborsato qualora la richiesta risulterà fondata.

ART . 12

Il canone minimo dovuto, giusto il contratto ed il prezzo nolo contatore, saranno pagati in unica soluzione, a mezzo di ruolo presso l'Ufficio dell'Esattoria prefissata dal Comune.

All'uopo nel mese di dicembre di ciascun anno, in base alle risultanze dei contratti, sarà compilato il ruolo principale degli utenti dell'acqua, che sarà trasmesso, previa approvazione della Giunta Municipale, all'Esattore con i privilegi di riscossione accertati agli altri ruoli e con gli obblighi relativi.

Alla fine di ogni anno per le utenze delle categorie A) e C) saranno compilati ruoli suppletivi.

Per le utenze delle categorie B) e E), alla fine di ogni trimestre, saranno emessi ruoli sulla scorta della lettura effettuata nello stesso periodo. Alla fine del 4^a trimestre, con le risultanze della lettura finale, sarà effettuato il conguaglio fra il canone minimo dovuto, giusto contratto, il prezzo nolo contatore pagati in un'unica soluzione a mezzo ruolo principale ed i consumi trimestrali realizzati, pagati e da pagare.

(Comma sostituito con delibera di C.C. n. 14 del 05.03.1993).

I ruoli dopo approvati saranno posti in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per otto giorni consecutivi.

La riscossione ed ogni procedura relativa sarà regolata dalla vigente legge sulla riscossione delle Imposte e del relativo regolamento con i privilegi fiscali.

Uguale procedura sarà eseguita nella riscossione del maggior consumo dell'acqua, i cui ruoli saranno compilati alla fine di ogni anno al quale si riferisce il maggior consumo. L'aggio esattoriale sarà a carico degli utenti.

ART . 12 BIS

Gli importi relativi a canone eccedenza utenze civili nonché canone fognario e depurazione per importi che eccedono £ 200.000 (€ 103,29) vanno fatturati in 3 rate uguali con cadenza quadrimestrale.

(Articolo integrato con delibera di C.C. n. 28 del 02.08.2001).

ART . 13

Il mancato pagamento del canone riferito al minimo garantito, oltre alle procedure di legge, dà diritto al Comune di sospendere, con semplice ordine

del Sindaco, la immissione dell'acqua nello stabile, mediante chiusura del rubinetto di arresto o idrometrico. Nei caso di recidiva il Sindaco ha la facoltà di dichiarare in piena diritto, risolto il contratto, di rimuovere il contatore e la diramazione esterna divenuta di proprietà del Comune a termine dell' articolo seguente, salvo il diritto all'Esattore di procedere coattivamente, nelle forme di legge, per il canone scaduto. Con la risoluzione del contratto, per questi motivi od altri motivi, resta l'obbligo dell'utente del pagamento del maggior consumo accertato alla data di interruzione dell'erogazione dell'acqua. A tal uopo l'Amministrazione farà gli atti necessari per il discarico della partita nei confronti dell'Esattore Comunale.

Qualora in un immobile venga chiusa l'utenza per morosità, la concessione del nuovo allaccio sarà subordinata al pagamento dei canoni non pagati. Detto pagamento dovrà essere effettuato anche nel caso in cui l'immobile cambia destinatario (cessione di proprietà, locazione, concordato o altro).

(Comma integrato con delibera di C.C. n. 17 del 26.04.1997).

ART . 14

Allorquando il contratto venga risolto,per fatto o colpa dell'utente,tutto il materiale della presa resta di proprietà del Comune, che può disporre liberamente ed usarlo anche per altre concessioni senza che l'utente cessato abbia diritto ad indennizzo di sorta.

ART . 15

L'acqua concessa dovrà servire per uso esclusivo dell'immobile per il quale viene richiesta e stabilito in contratto.

E' vietato all'utente di portarla a defluire in altri locali anche propri o venderla a terzi o destinarla ad usi diversi per cui è concessa.

Nel casa si contravvenga a questo patto l'Amministrazione sospenderà la fornitura dell'acqua, salva ogni eventuale azione di legge e senza pregiudizio dello scioglimento del contratto.

E' facoltà degli Agenti del Comune, muniti di appositi idonei documenti di riconoscimento, verificare in ogni tempo e nelle ore diurne gli apparecchi e le tubolature esistenti entro la proprietà privata per gli accertamenti dipendenti dalla disposizione del presente articolo. L'Agente dovrà essere autorizzato caso per caso dall' Amministrazione. Nel caso di opposizione da parte dell'utente, si sospenderà immediatamente la fornitura dell' acqua.

ART . 16

L'Amministrazione Comunale si obbliga a fornire l'acqua senza interruzione nella quantità stabilita salvo i casi di forza maggiore o dipendenti da fatto o colpa degli utenti e di terzi, dai bisogni di espurgo, riparazioni o alterazioni di pressione alla tubolatura.

La eventuale interruzione del servizio non esonera l'utente dal pagamento del canone annuale né del maggior consumo effettivamente accertato, né può dar luogo a richiesta di rimborso.

ART . 17

La custodia degli apparecchi di misura, rubinetti di presa, arresto ed idrometrici, sigilli, suggelli, piombature ecc. è affidata all'utente che risponderà della loro integrità.

Nel caso di manomissioni o guasti ai suggelli, sigilli e piombature, agli apparecchi o alla tubolatura che unisce la condotta con gli apparecchi stessi, a ancora, nel caso di soppressione di acqua o di diramazione abusiva, l'Amministrazione è facoltata a sospendere l'erogazione dell'acqua allo utente, salvo l'azione legale, previa contestazione agli interessati a norma degli artt. dal 26 al 270 del D.P. 9.6.1954 n. 9 della Regione Siciliana.

ART . 18

Se un utente per particolari condizioni della presa, per eccessivo consumo d'acqua o per qualunque altra ragione involontaria è causa di impedimento ad altri utenti o alle pubbliche fontanelle, nel regolare funzionamento delle diramazioni, è obbligato ad eliminare gli inconvenienti prodotti con qualunque mezzo ed, occorrendo, sarà privato dell'uso dell'acqua.

ART . 19

Per istituti di beneficenza l'Amministrazione Comunale potrà deliberare, secondo i casi, condizioni e tariffe speciali o gratuitamente.

Sono esenti dalla tassa gli edifici adibiti al culto e le relative pertinenze.

(Articolo integrato con delibera di C.C. n. 49 del 16.07.1998).

ART . 20

L'Amministrazione Comunale potrà apportare a questo regolamento tutte quelle modifiche che crederà opportuno e che gli utenti sono tenuti ad osservare.

ART . 21

In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, come pure nei casi di alterazioni dei piombi apposti ai contatori, manomissioni, danni o guasti provocati alla conduttura ed ai congegni installati dall'Amministrazione Comunale l'utente oltre alla sospensione dell'erogazione della acqua ed al risarcimento dei danni, incorrerà in una ammenda da L.50.000 (€ 25,82) a £ 100.000 (€ 51,65) a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

ART. 22

Ogni disposizione contraria od usanza diversa dal presente Regolamento è revocata.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 23

Tutti gli utenti che allo stato attuale hanno effettuato l'attacco alla condotta pubblica sono obbligati, non appena il presente Regolamento entrerà in vigore, a stipulare regolare contratto con l'Amministrazione Comunale e saranno a loro carico le spese necessarie per l'allacciamento all'impianto dell'apparecchio misuratore e per l'acquisto e messa in opera dello sportello di chiusura.

ART. 24

Negli stabili già esistenti ed adibiti a civile abitazione ed abitati da più nuclei familiari distinti, ove non sia possibile installare misuratori d'acqua per ogni utente (inteso come nucleo familiare, causa mancanza di autonomia e singola rete idrica di distribuzione interna all'intera abitazione nella fase di prima applicazione di installazione dei misuratori d'acqua è consentita l'installazione di un solo misuratore d'acqua per l'intero stabile e la fornitura sarà effettuata in base a contratto nel quale ad ogni singolo utente (=nucleo familiare) dello stabile, viene attribuito un quantitativo d'acqua come previsto dall'art. 2 del vigente regolamento.

Si stabilisce altresì che le eccedenze verranno regolate per tali particolari utenze nella misura ed importo di cui all'art. 4 inteso come nucleo familiare singolo e vanno ripartite in parti uguali fra tutti gli utenti (nuclei familiari) dell'intero stabile.

La presente norma ha validità per anni due dalla sua approvazione durante i quali coloro che sono nelle suindicate condizioni debbono adeguare i loro impianti interni al fine di consentire l'installazione di un misuratore d'acqua autonomo per ogni singolo nucleo familiare.

Trascorsi i due anni senza che sia avvenuto l'adeguamento dell'impianto, non sarà più applicata la presente norma e pertanto all'intero stabile o parte di esso non regolarizzato, sarà concessa l'erogazione pari ad una sola utenza non tenendo conto di eventuali ulteriori nuclei familiari.

Fino a quando l'Amministrazione Comunale non sarà in grado di applicare i contatori gli utenti pagheranno il minimo impegnativo di cui all'art. 2 lettere a), b), c) e d).

(Articolo integrato con delibera di C.C. del 20/04/1988)